

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2022, n. 1264

**Piano Coordinato Regionale Pluriennale in materia di sicurezza alimentare 2022-2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625 - Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR. 2194/2017 e ss.mm.ii.**

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

**Visto** il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**Visto** il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

**Visto** il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l'art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;

**Visto**, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

**Vista** l'intesa rep atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004", recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017;

**Vista** la DGR 2194 del 12/12/2017 con cui è stato adottato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale per gli anni 2017 -2018;

**Considerata** l'entrata in piena applicazione del Reg. UE 2017/625 intercorsa a Dicembre 2019. Nelle more della predisposizione di provvedimenti nazionali attuativi veniva disposto, con Intesa Stato Regioni rep. 155/CSR del 6 settembre 2018, la proroga della vigenza del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015- 2018;

**Vista** la D.G.R. n.387 del 07/03/2019 con cui è stato disposto il recepimento della sopra citata intesa nonché la proroga, modifica ed integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17;

**Vista** l'intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 con cui è stato individuato lo schema di strutturazione del nuovo PCNP per il triennio 2020-2022 in conformità al Reg. UE 2017/625;

**Vista** la DGR 370 del 19/03/2020 ad oggetto Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022. Recepimento Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 ed individuazione del Punto di Contatto Regionale;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12;

**Considerato** che, sulla base della sopra citata legge di delegazione europea, il Governo ha adottato più Decreti Legislativi finalizzati all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE.

Per le finalità di cui al presente provvedimento, si richiamano in particolare:

- il D.lgs n. 27 del 02 febbraio 2021 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- il D.lgs n. 32 del 02 febbraio 2021 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera

g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

**Vista** altresì la DGR 518 del 29/03/2021 concernente l'individuazione delle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 (1) D.lgs 27 del 2 febbraio 2021 in materia di:

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) salute animale;
- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) benessere degli animali;
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

Con la sopracitata DGR 518/21 è stato disposto *che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dovranno continuare ad attenersi ai criteri, indirizzi operativi ed obiettivi di cui alla DGR 387/19 e s.m.i., salvo modifiche od integrazioni di cui a specifici piani e programmi regionali per l'anno 2021* alla luce del carattere innovativo delle citate normative europee e nazionali oltre al perdurare dello stato pandemico emergenziale da SARS-CoV 2,

**Vista** la DGR n. 1782 del 05/11/2021 ad oggetto “Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse. - Direttiva alle AA.SS. LL.” con cui la Regione Puglia ha aggiornato le disposizioni inerenti alla riscossione e l'impiego delle tariffe a carico degli operatori del settore alimentare;

**Vista** la Legge 21 maggio 2021, n. 71 con la quale è stato convertito (con modificazioni) il D.L. 22 marzo 2021, n. 42 ed in particolare le disposizioni previste dall'art. 1 ter concernenti la disciplina dell'istituto della diffida contenuta nell'art. 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (cd. campolibero”); L'art 1 della L. 116/2014, così come modificato dalla sopra citata Legge, riporta : “*per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”;*

**Acclarato** che, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. UE 2017/625, le Autorità competenti operano ed eseguono Controlli Ufficiali secondo procedure documentate meglio specificate all' allegato II - capo II del medesimo regolamento UE. Il Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia con l'allegato A alla DGR n. 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. ha fornito indirizzi utili alle Autorità Competenti Locali dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL alla programmazione, pianificazione ed esecuzione dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare. Ne costituiscono parti

integranti del citato Piano Regionale, anche le Procedure Operative ( c.d. PRO), i Criteri Operativi ( c.d. CRO) e la modulistica per il Controllo Ufficiale;

**Ritenuto** pertanto necessario, sulla base dell'innovato quadro normativo riportato in narrativa, procedere con l'aggiornamento, la revisione e/o l'integrazione degli indirizzi regionali ed in particolare delle Procedure Operative (c.d. PRO) e Criteri Operativi (c.d. CRO) di cui al Piano Regionale dei Controlli Ufficiali;

**Considerato** che le attività di revisione sono state eseguite da uno specifico Gruppo di lavoro, coordinato dal responsabile della Posizione Organizzativa e composto da professionalità dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dei Servizi Veterinari di area B dei Dipartimenti di Prevenzione ASL nonché dei Servizi veterinari di area C ed A , per le parti applicabili;

**Tenuto conto** delle osservazioni pervenute, nonché del parere, del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo, autorità competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 a determinare l'ordinanza-Ingunzione per le violazioni amministrative.

**Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:**

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le procedure operative ed i criteri operativi di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso nonché modifica dell'Allegato A alla DGR 2194/2017:
  - Criterio Operativo - CRO 09 in revisione 01 del 03/08/2022 - ad oggetto "Diffida e pagamento delle sanzioni amministrative in misura ultraridotta" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Procedura Operativa - PRO 02 in revisione 04 del 03/08/2022 - ad oggetto "Azioni esecutive delle Autorità Competenti in caso di sospetta o accertata non conformità alla normativa REG. UE 2017/625 artt. 137 e 138" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Criterio Operativo - CRO 03 in revisione 04 del 03/08/2022 – ad oggetto "Individuazione e gestione delle non conformità rilevate in occasione delle attività di Controllo Ufficiale" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
3. **di stabilire** che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dovranno attenersi per il 2022 e per il 2023 ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi del Piano di Controllo Regionale di cui alla DGR 2194/2017 ed alle successive modifiche integrazioni ivi incluse quelle apportate con il presente provvedimento e fatte salve le modifiche e integrazioni di cui alle linee di programmazione specifiche, da approvarsi con separati atti;
4. **di stabilire** che le Aziende Sanitarie Locali dovranno redigere entro il mese di ottobre, sulla base delle disposizioni regionali in materia, il documento di attuazione locale denominato "Piano Locale dei Controlli" in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari" ( PLC ) per gli anni 2022 e 2023;
5. **di stabilire** che l'attuazione del Piano Locale dei Controlli Ufficiali costituisce obiettivo di importanza strategica per i Direttori Generali nonché obiettivo strategico di valutazione per i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e che i criteri per la valutazione del grado di raggiungimento di detto obiettivo strategico sono riportati nel Piano Regionale dei Controlli ai sensi della DGR 2194/2017;
6. **di demandare** al Dirigente della Sezione PSB, con propri provvedimenti, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento nonché le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale regionale sanitario [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it);

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679**  
**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:  diretto  indiretto  neutro

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le procedure operative ed i criteri operativi di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso nonché modifica dell'Allegato A alla DGR 2194/2017:
  - Criterio Operativo - CRO 09 in revisione 01 del 03/08/2022 - ad oggetto "Diffida e pagamento delle sanzioni amministrative in misura ultraridotta" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Procedura Operativa - PRO 02 in revisione 04 del 03/08/2022 - ad oggetto "Azioni esecutive delle Autorità Competenti in caso di sospetta o accertata non conformità alla normativa REG. UE 2017/625 artt. 137 e 138" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Criterio Operativo - CRO 03 in revisione 04 del 03/08/2022 - ad oggetto "Individuazione e gestione delle non conformità rilevate in occasione delle attività di Controllo Ufficiale" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
3. **di stabilire** che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dovranno attenersi per il 2022 e per il 2023 ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi del Piano di Controllo Regionale di cui alla DGR 2194/2017 ed alle successive modifiche integrazioni ivi incluse quelle apportate con il presente provvedimento e fatte salve le modifiche e integrazioni di cui alle linee di programmazione specifiche, da approvarsi con separati atti;
4. **di stabilire** che le Aziende Sanitarie Locali dovranno redigere entro il mese di ottobre, sulla base delle disposizioni regionali in materia, il documento di attuazione locale denominato "Piano Locale dei Controlli" in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari" ( PLC ) per gli anni 2022 e 2023;

5. **di stabilire** che l'attuazione del Piano Locale dei Controlli Ufficiali costituisce obiettivo di importanza strategica per i Direttori Generali nonché obiettivo strategico di valutazione per i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e che i criteri per la valutazione del grado di raggiungimento di detto obiettivo strategico sono riportati nel Piano Regionale dei Controlli ai sensi della DGR 2194/2017;
6. **di demandare** al Dirigente della Sezione PSB, con propri provvedimenti, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento nonché le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale regionale sanitario [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it);

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il Funzionario Posizione Organizzativa di "Igiene degli Alimenti e Nutrizione Preventiva"**

(Pietro PASQUALE)

#### **Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria**

(Mauro NICASTRO)

#### **Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

(Onofrio MONGELLI)

Il Direttore, ai sensi del DPGR n. 22 /2021 NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

#### **Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale**

(Vito MONTANARO)

#### **L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale**

(Rocco PALESE)

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le procedure operative ed i criteri operativi di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso nonché modifica dell'Allegato A alla DGR 2194/2017:
  - Criterio Operativo - CRO 09 in revisione 01 del 03/08/2022 - ad oggetto "Diffida e pagamento delle sanzioni amministrative in misura ultraridotta" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Procedura Operativa - PRO 02 in revisione 04 del 03/08/2022 - ad oggetto "Azioni esecutive delle Autorità Competenti in caso di sospetta o accertata non conformità alla normativa REG. UE 2017/625 artt. 137 e 138" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
  - Criterio Operativo - CRO 03 in revisione 04 del 03/08/2022 – ad oggetto "Individuazione e gestione delle non conformità rilevate in occasione delle attività di Controllo Ufficiale" ivi compresa tutta la modulistica richiamata;
3. **di stabilire** che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dovranno attenersi per il 2022 e per il 2023 ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi del Piano di Controllo Regionale di cui alla DGR 2194/2017 ed alle successive modifiche integrazioni ivi incluse quelle apportate con il presente provvedimento e fatte salve le modifiche e integrazioni di cui alle linee di programmazione specifiche, da approvarsi con separati atti;
4. **di stabilire** che le Aziende Sanitarie Locali dovranno redigere entro il mese di ottobre, sulla base delle disposizioni regionali in materia, il documento di attuazione locale denominato "Piano Locale dei Controlli" in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari" ( PLC ) per gli anni 2022 e 2023;
5. **di stabilire** che l'attuazione del Piano Locale dei Controlli Ufficiali costituisce obiettivo di importanza strategica per i Direttori Generali nonché obiettivo strategico di valutazione per i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e che i criteri per la valutazione del grado di raggiungimento di detto obiettivo strategico sono riportati nel Piano Regionale dei Controlli ai sensi della DGR 2194/2017;
6. **di demandare** al Dirigente della Sezione PSB, con propri provvedimenti, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento nonché le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale regionale sanitario [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it);

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO




Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR



Onofrio Mongelli  
13.09.2022 08:44:15  
GMT+01:00

REGIONE PUGLIA



DIFFIDA E

**PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MISURA ULTRA RIDOTTA**

CRITERIO OPERATIVO N° 09





Regione Puglia

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

## 1. INTRODUZIONE E FATTISPECIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA

La presente procedura operativa disciplina l'applicazione dell'istituto della diffida a seguito di accertamento e contestazione di violazioni di norme in materia di sicurezza alimentare e agroalimentare più genericamente nell'ambito dei settori di cui all'art 1(2) del Reg UE 2017/625.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale del 22 maggio 2021, è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”. Le disposizioni contenute nella sopracitata legge sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione (23 maggio 2021).

Al fine di evitare disomogeneità interpretative e disparità di trattamento tra imprese, in violazione del principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione, e garantire la lealtà delle pratiche commerciali prevista all'art. 1, punto 2 del Reg. UE 2017/625, si precisa quanto segue.

La citata Legge n. 71/2021 ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 del Decreto – Legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, ridisciplinando come segue l'istituto della diffida: *“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”*.

Più precisamente rientrano nella “materia agroalimentare” tutte le attività esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 2135 c.c. nonché quelle riconducibili alla produzione primaria, trasformazione, commercializzazione, somministrazione e trasporto ovvero tutti i settori compresi nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 nonché quelli elencati nell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 27/2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2017/625.

La diffida è applicabile quando gli agenti accertatori rilevino una violazione sanabile per la quale sia prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per la commissione di un illecito amministrativo, in tal caso gli addetti al controllo procedono a diffidare il trasgressore ad adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa violata e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida.

L'intervenuta Legge n. 71/2021 chiarisce che per violazioni sanabili debbano intendersi *“errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”*. Per quanto riguarda il termine “ovvero” si precisa che il legislatore ha inteso inserire l'istituto della diffida al fine di ridurre il contenzioso per cui, in coerenza con la *ratio legis*, l'interpretazione deve essere di tipo estensivo con la conseguente attribuzione al termine “ovvero” del significato disgiuntivo “oppure”. Detta interpretazione, consente di includere tra i soggetti passibili di diffida sia coloro che hanno commesso una violazione formale, sia





Regione Puglia

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

coloro che hanno commesso una violazione sostanziale ma le cui conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili, tenuto conto che i prodotti non conformi non devono, neanche in parte, essere già stati immessi in commercio ovvero somministrati al consumatore finale. A riguardo, il Reg. (CE) 178/2002 definisce "immissione sul mercato" la "detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresa l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta".

È possibile applicare l'istituto della diffida anche in caso di illeciti che determinino un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali, di cui all'art. 5 lett b) del D. Lgs. 27/2021, purché la violazione sia accertata in un momento in cui sia possibile porvi rimedio, ossia prima che si verifichino le eventuali conseguenze pericolose o dannose.

Non essendo possibile stabilire a priori tutte le fattispecie illecite definite sanabili, sarà indispensabile che gli agenti accertatori verifichino, caso per caso, la eventuale sanabilità dell'illecito.

Per poter applicare la diffida, l'accertamento delle violazioni sanabili deve essere effettuato "per la prima volta", riferendosi alla violazione della medesima disposizione, nonché articolo, comma o lettera di legge.

Pertanto, le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di distinta diffida, se ognuna di esse si verifica per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere direttamente contestate non essendo più diffidabili.

Si ritiene, inoltre, in assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, che la preclusione all'applicazione di una nuova diffida per la medesima violazione vada comunque limitata all'accertamento infraquinquennale, e che quindi la fattispecie violata può essere considerata nuovamente come "prima volta" decorsi cinque anni dal precedente accertamento cui, pertanto, sarà possibile applicare nuovamente la diffida ove ne ricorrano i presupposti.

Si sottolinea, altresì, che le nuove disposizioni in materia sono in vigore dal 23 maggio 2021, pertanto la valutazione del requisito della «prima volta» andrà eseguita per tutti gli illeciti diffidabili accertati a decorrere da detta data, non tenendo conto delle eventuali diffide già emesse per le stesse tipologie di violazioni in vigenza della precedente normativa.

La Legge n. 71/2021 fissa il termine concesso al trasgressore per adempiere a quanto previsto nell'atto di diffida venga fissato in trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'applicazione della diffida sospende i termini previsti dall'art. 14 della legge n. 689/81 per la notifica della violazione al trasgressore e ai soggetti che sono obbligati in solido, termini fissati in trenta e trecentosessanta giorni dall'accertamento della violazione rispettivamente per i residenti nel territorio della Repubblica e per i residenti all'estero.

Detta sospensione, pertanto, opererà per i trenta giorni concessi per adempiere alle prescrizioni impartite nell'atto di diffida. Nel caso l'operatore non abbia adempiuto a quanto diffidato riprenderanno i termini previsti per la notifica dell'accertamento, quindi il richiamato termine di trenta giorni si aggiungerà a seconda dei casi a quello di novanta giorni per i soggetti residenti sul territorio nazionale (30 + 90 = 120 giorni) o a quello di trecentosessanta giorni nel caso di soggetti residenti all'estero (30+360=390 giorni).

A titolo di chiarimento, si formulano i seguenti esempi:

- a. la notifica della diffida avviene nella stessa data in cui è stato accertato l'illecito. In tal caso dal giorno successivo a quella data decorrerà il termine di trenta giorni per l'adempimento della diffida, mentre i termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689/81 resteranno momentaneamente sospesi; qualora alla scadenza dei trenta giorni la



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

diffida non risulti adempiuta, inizieranno a decorrere il termini per procedere alla notifica dell'illecito ai soggetti responsabili;

- b. la notifica della diffida non avviene nella stessa data in cui è stato accertato l'illecito, ma successivamente. In tal caso il termine di 90/360 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 decorreranno fino alla data in cui al trasgressore verrà notificato il verbale/atto di diffida; in tale momento il termine citato resterà momentaneamente sospeso, mentre inizierà a decorrere quello di trenta giorni per l'adempimento della diffida. Qualora alla scadenza dei trenta giorni la diffida non sia stata adempiuta, riprenderà il decorso del (rimanente) termine per procedere alla notifica dell'illecito ai soggetti responsabili. Ad esempio: l'illecito è accertato l'1 giugno e l'atto di diffida viene notificato il 10 giugno; dal 2 giugno, quindi, decorre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81, che però viene sospeso il 10 giugno all'atto della notifica della diffida, allorché risultano quindi trascorsi 9 giorni dall'accertamento. In tale momento inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'adempimento della diffida, che scadrà pertanto il 10 luglio: se in tale ultima data il trasgressore non risulterà aver adempiuto alla diffida, dall'11 luglio inizierà nuovamente a decorrere il termine citato di cui all'art. 14 per i rimanenti 81 giorni.

Il computo dei termini segue le regole fissate in generale dall'art. 155 del codice di procedura civile, secondo cui va escluso il giorno iniziale e compreso quello finale, qualora quest'ultimo sia festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ulteriori specifiche relative alla diffida:

1. l'applicazione della diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da ogni altro provvedimento adottato ai sensi dell'art. 138 del Reg (UE) 2017/625;
2. a prescindere dall'applicazione della diffida o dalla contestazione dell'illecito, l'Autorità Competente adotterà tutti i provvedimenti ritenuti idonei a garantire le condizioni di sicurezza alimentare ivi compresi quelli previsti dalla **PRO 02** con particolare riferimento all'art.21/ter L.241/90 e s.m.i.;
3. nel caso in cui è applicabile contestualmente l'Azione Esecutiva art. 138 ed il provvedimento della diffida per la medesima fattispecie di violazione amministrativa, l'Autorità Competente deve garantire che le tempistiche di adeguamento, imposte all'OSA, siano allineate tra i due citati provvedimenti.
4. viene esclusa la possibilità di applicare la diffida ogni qualvolta il prodotto non conforme sia già stato posto in commercio, anche solo in parte;
5. la diffida si applica in relazione ad una violazione accertata presso un determinato stabilimento. Se il titolare dello stabilimento conduce più stabilimenti, può essere oggetto di diffida per non conformità accertate in ognuno di essi, anche se per la violazione del medesimo articolo, o comma di articolo, di un atto normativo;
6. la mancata applicazione della diffida, ove eccipita - ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1986 - o a mezzo di scritti difensivi o in corso di audizione personale del trasgressore ovvero rilevata dall'Ufficio competente della Sezione Contenzioso Amministrativo, costituisce motivo di richiesta, da parte di quest'ultimo, all'organo verbalizzante di specifici chiarimenti e/o controdeduzioni ai fini dell'emissione da parte del Servizio regionale competente per territorio della Sezione Contenzioso Amministrativo dell'ordinanza- ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

## 2. CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA "SANABILITÀ"

Al fine di promuovere l'univocità dell'interpretazione relativa al concetto di sanabilità, di seguito si riporta l'orientamento utile a definire le fattispecie sanabili e non sanabili.

Per "sanabile" si intende un'azione o un'omissione illecita cui è possibile porre rimedio; ciò implica, da parte degli agenti accertatori, la necessità di esperire, con criteri di obiettiva trasparenza, una valutazione mirata e meticolosa dei casi in cui sia possibile o meno applicare la diffida.

Si ritiene che tra le violazioni **sanabili** possano rientrare:

- le mere irregolarità e le violazioni di natura formale intese come errori, omissioni o assenze relative ad un obbligo formale o documentale (dalle quali potrebbero anche scaturire ripercussioni sostanziali) che non incidono sulla sicurezza degli alimenti, dei mangimi prodotti, sulla salute del consumatore e/o sulla salute e/o il benessere degli animali;
- le violazioni di carattere sostanziale che hanno comportato conseguenze dannose o pericolose, ma che sono successivamente eliminabili, al fine di evitare che i loro effetti si ripercuotano sulla salute del consumatore e/o sulla salute e/o sul benessere degli animali. Nella fattispecie, occorre accertare che l'operatore sia in grado di rimuovere i pericoli o i danni rilevati, preliminarmente all'immissione in commercio.

Si ritiene di poter considerare **non sanabili**:

- le violazioni che concretizzano una fattispecie di reato;
- le violazioni formali attinenti alla documentazione di registrazione **essenziale** per la gestione dei flussi produttivi e sicurezza dei prodotti ottenuti (ad es. registrazioni di monitoraggio dei CCP, registrazioni rintracciabilità);
- le violazioni di carattere sostanziale che hanno comportato conseguenze dannose o pericolose non eliminabili successivamente, i cui effetti possono ripercuotersi sulla salute del consumatore e/o sulla salute e/o benessere degli animali.

L'agente accertatore nel valutare di applicare l'istituto della diffida dovrebbe altresì valutare la condotta sistematica dell'operatore alla base della violazione ovvero l'occasionalità ed il mero errore formale. Resta fatta salva la possibilità per l'ACL di vincolare l'applicazione della diffida ponendo "un visto" di presa visione, prima della notifica da parte dell'agente accertatore.

Per agevolare l'individuazione di circostanze rientranti o meno nella declinazione del concetto di sanabilità, si propongono alcune macroaree a titolo di esempio, comprensive degli specifici contesti orientativi in cui trovano o meno applicabilità:

- alimentazione umana e animale - si ritiene non sanabile la violazione relativa alla mancata ottemperanza alle disposizioni in materia di riconoscimento ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (es. autocertificazione o sopralluogo da parte dell'A.C.), rispettivamente subordinati ad un'autocertificazione o ad un sopralluogo da parte dell'A.C., con parere



Regione Puglia

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

favorevole, inerenti ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e documentali, trattandosi di fattispecie o circostanze a cui non è possibile porre rimedio poiché legate a condotte precedenti all'autocertificazione o alla verifica dei requisiti cogenti, il cui rispetto è una "conditio sine qua non" per l'avvio dell'attività.

- **Tracciabilità** – si ritengono non sanabili le violazioni che rendono impossibile il perseguimento degli obiettivi inerenti a rintracciabilità, tracciabilità e identificazione di animali e alimenti, degli stabilimenti e degli operatori. Questi ultimi devono rispettare gli obblighi di tenuta e conservazione della documentazione aderente alle attività connesse all'intera filiera: un'omissione di tale tipo, non assicurerebbe la tracciabilità e la rintracciabilità. La sanabilità, tuttavia, troverebbe applicazione nel caso in cui i prodotti risultassero totalmente confinati, sotto il diretto controllo del produttore, ovvero non immessi in commercio limitatamente ai casi in cui l'operatore sia in possesso di un prodotto finito non opportunamente identificato, fermo restando che in tutte le fasi di processo si rispettino i requisiti di base attinenti alla normativa cogente.
- **Benessere animale** – la diffida è applicabile a violazioni relative a prescrizioni in materia di biosicurezza secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale sulla sanità e sul benessere animale nel caso in cui lo stabilimento ove sono detenuti gli animali non sia sede di focolaio di malattie e/o non abbia lo status di indenne. Inoltre, l'istituto della diffida è utilizzabile nella condizione in cui la violazione della normativa di settore non abbia arrecato, dal momento in cui ha avuto luogo, conseguenze negative sul benessere degli animali.
- **Fitosanitari** – non sono sanabili le violazioni che si riferiscono a certificazioni e alle autorizzazioni dei prodotti, nonché alla vendita impropria agli utilizzatori professionali non formati. Non è inoltre sanabile qualunque condotta illecita che determini l'utilizzo di sostanze attive nelle aree vietate.
- **Autocontrollo** – non sono sanabili le violazioni che si riferiscono ad una mancata ottemperanza alle procedure predisposte nel manuale, per tenere sotto controllo le condizioni atte a prevenire, ridurre o eliminare un qualsiasi pericolo connesso ad un rischio per la salute umana. Sono sanabili meri errori formali nell'applicazione delle dette procedure in autocontrollo, come ad esempio, la mancata apposizione delle esche/trappole per infestanti/roditori a condizione che la situazione sia tale da non presagire problematiche connesse al pericolo fisico, biologico e microbiologico, al netto della confermata assenza di recidiva.
- **Condizioni igienico-sanitarie** - non è sanabile la condizione in cui l'agente accertatore dovesse riscontrare gravi condizioni in misura tale da costituire pericolo per la salute pubblica. In tal caso si procede alla predisposizione e notifica di azioni esecutive volte a imporre la risoluzione delle non conformità ed a contestare la violazione amministrativa pecuniaria.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

### 3. STRUMENTI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA DIFFIDA (MODULISTICA)

L'Autorità Competente e/o l'organo accertatore redige, ad ogni accesso, la Scheda di Controllo Ufficiale (**MOD 3.8**), relazione ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 2017/625. In presenza di circostanze o fattispecie alle quali consegua la contestazione di violazioni amministrative, è indispensabile esplicitarne i riferimenti normativi ed eseguire la valutazione di sanabilità, secondo quanto indicato nel par. 7, riportando le risultanze nel **MOD 3.8**. Qualora nella Scheda di Controllo Ufficiale sia esplicitata l'ipotesi di sanabilità, con conseguente ricorso all'utilizzo dell'istituto della diffida, l'agente accertatore redige, ove sia in possesso di tutte le informazioni utili, l'atto di diffida **MOD 3.8.2**; in caso contrario, è possibile procedere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi alla predisposizione dell'atto ed alla relativa notifica a mano o a mezzo PEC. L'operatore soggetto di diffida, entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto, ha facoltà di chiedere la disapplicazione di quest'ultimo, optando per l'effettuazione della contestazione (vedi apposito campo nel MOD 3.8). In tal caso sarà così riconosciuta la facoltà di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta), nonché l'ulteriore agevolazione concessa dal comma 4 dell'art. 1 del D.L. 91/2014 (pagamento in misura "ultraridotta").

### 4. ONERI PER LA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA DELLA DIFFIDA

Per la verifica dell'adempimento alla diffida, trascorsi i 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di diffida (**MOD 3.8.2**), l'Autorità Competente Locale a cui appartengono gli agenti accertatori provvederà a disporre l'esecuzione di un controllo ulteriore, con sopralluogo per l'accertamento diretto presso l'impresa. Le spese relative a tale controllo supplementare saranno poste a carico dell'operatore, in relazione a quanto disposto dal D.L.vo 32/2021 secondo le procedure previste al punto 3.7.1 della D.G.R. n. 1782 del 05/11/2021.

### 5. MANCATA OTTEMPERANZA

Nel caso in sede di controllo si rilevi la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o la mancata risoluzione delle non conformità, gli agenti accertatori procederanno alla notificazione di apposito "processo verbale di contestazione di violazione amministrativa per inottemperanza alla diffida" **MOD 3.8.3**.

In tal caso il novellato comma 3 dell'art. 1 del Decreto – Legge n. 91/2014 esclude l'applicazione del pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo.

In tale ipotesi sarà il Servizio regionale competente per territorio della Sezione Contenzioso Amministrativo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, a determinare con l'ordinanza-Ingiunzione l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge citata.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

## 6. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

La Legge n. 71/2021 è intervenuta modificando anche l'art. 1 del Decreto – legge n. 91/2014 relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultra ridotta, introducendo le seguenti variazioni modificazioni al comma 4:

*“Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione [...]”.*

In particolare, le parole “della sola sanzione” sono state sostituite con “della sanzione”. Con questa modifica il legislatore ha voluto estendere la previsione dell'ulteriore riduzione del 30% della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81 a tutti i casi in cui sia prevista la possibilità di detto pagamento in misura ridotta, eliminando la limitazione alle violazioni per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Si precisa che il pagamento in misura “ultraridotta” di cui al comma 4, dell'art. 1 del Decreto – Legge n. 91/2014, non è precluso per le violazioni in materia di sicurezza alimentare. Difatti la filiera agroalimentare comprende la sicurezza alimentare, come si evince dal considerando 3 del Reg. (UE) 2017/625. Pertanto, oltre alla possibilità del pagamento “in misura ridotta”, gli agenti accertatori prevedranno nel processo verbale di contestazione e notifica della violazione amministrativa prevedranno anche la possibilità di estinguere l'illecito versando un importo pari alla somma stabilita per l'oblazione “in misura ridotta”, ulteriormente ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla successiva notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultra ridotta non è consentita nei casi di inottemperanza alla diffida considerato che per questa fattispecie non è previsto il pagamento in forma ridotta.






Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
DIFFIDA E  
PAGAMENTO MUR

7. DIAGRAMMA DI FLUSSO






Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

REGIONE PUGLIA



**AZIONI ESECUTIVE DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN CASO DI  
SOSPETTA O ACCERTATA NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA**

**REG. UE 2017/625 ARTT. 137 e 138**

**PROCEDURA OPERATIVA N° 2**



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

## 1. AZIONI DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA (REG. UE 2017/625 ARTT. 137 e 138)

Le Autorità Competenti Locali di cui D.L. vo 27/2021 (ACL) ed individuate in Regione Puglia con DGR 518/21 agiscono in conformità alle disposizioni del TITOLO VII AZIONI ESECUTIVE CAPO I del Regolamento UE 2017/625 e danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.

In base a quanto previsto dalle misure di attuazione dello stesso occorre distinguere le fattispecie previste.

Articolo 137: In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto. A tal fine, se necessario, le azioni comprendono:

1. un'intensificazione dei controlli ufficiali, (art. 14 del Regolamento) su animali merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
2. il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

I costi sostenuti per i controlli ufficiali svolti a seguito del provvedimento adottato sono a carico dell'OSA oggetto di azione esecutiva, nel caso in cui la non conformità viene accertata e l'OSA ne è responsabile, in relazione a quanto disposto dal D.L.vo 32/2021 secondo le procedure previste al punto 3.7.1 della D.G.R. n. 1782 del 05/11/2021.

Articolo 138 : Se il caso di non conformità è accertato, le ACL intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore e adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

Le azioni esecutive dell'AC in caso di accertata non conformità, potranno essere individuate ai sensi dell'art 138 secondo una o più lettere del comma 2 e secondo uno "spacchettamento" e/o adozione multipla delle singole azioni richiamate in ogni lettera.

Ribadendo che le AC adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno, a titolo di esempio si riporta la scomposizione puntuale, ma non esaustiva, delle Azioni Esecutive che l'Autorità Competente può adottare ai sensi delle lettere da a) a k) dell'art 138 (2):

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
- d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione,
- e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

- g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

Per quanto riguarda le azioni esecutive diverse da quelle sopra elencate -- che vanno necessariamente condotte al paragrafo 2 dell'art 138, senza citare alcuna lettera

Le ACL trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare, unitamente alle relative motivazioni; e informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

I costi sostenuti per i controlli ufficiali non programmati quali ad esempio i CU svolti a seguito del provvedimento adottato sono a carico dell'OSA qualora sia accertata la non conformità che abbia determinato l'adozione del provvedimento come disposto dal D.L.vo 32/2021 secondo le procedure previste al punto 3.7.1 della D.G.R. n. 1782 del 05/11/2021.

In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2. del Regolamento.

Le azioni che l'Autorità Competente Locale (ACL) può intraprendere in caso di riscontro di non conformità alla normativa comprendono, a seconda dei casi, le misure sopra descritte. Tali azioni devono essere adottate dalla Autorità Competente avendo a riferimento quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente, con particolare riferimento alla L. n. 241/90 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (soprattutto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21 quinquies, 21-septies, 21-octies, 21-nonies, 22, 23, 24, 25), al procedimento amministrativo sanzionatorio (L. n. 689/1981) e al procedimento penale.

Pertanto, l'adozione da parte dell'ACL delle azioni previste non esclude l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni a seguito del riscontro di violazioni **di norme penali** nonché gli adempimenti previsti a seguito del riscontro di violazioni di norme amministrative che comportano **sanzioni amministrative pecuniarie e ove applicabile l'istituto della diffida di cui alla Legge 71/2021**, dovendo garantire l'applicazione di un combinato disposto in materia di procedimento amministrativo, procedimento amministrativo sanzionatorio e procedimento penale.

Nel caso in cui è applicabile contestualmente l'Azione Esecutiva art. 138 ed il provvedimento della diffida per la medesima fattispecie di violazione amministrativa, l'Autorità Competente deve garantire che le tempistiche di adeguamento, imposte all'OSA, siano allineate tra i due citati provvedimenti.

Si ritiene utile rammentare che i provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata e che i



Regione Puglia

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. **Pertanto, l'adozione cartacea di un provvedimento, la notifica dello stesso, senza che a ciò segua la materiale esecuzione (in assenza di sospensione della forza giuridica dell'atto) può configurare profili omissivi a carico dell'Autorità amministrativa procedente.**

Si ricorda che il diritto alla difesa avverso i provvedimenti amministrativi adottati per la presenza di non conformità accertata ai sensi dell'articolo 138 del Reg. (UE) 2017/625, il diritto alla difesa si esplica:

- con la richiesta di annullamento d'ufficio, di cui all'articolo 21 nonies della Legge 241/90;
- con il ricorso al TAR;
- con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al DPR 1199/71.

## 2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON CARATTERE D'URGENZA

I provvedimenti amministrativi con carattere d'urgenza, limitativi e/o restrittivi dell'attività (es. sospensione delle operazioni in toto o in parte o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo), sono solitamente adottati nel caso di riscontro di non conformità relative ai requisiti igienico-sanitari e/o inerenti ai sistemi e/o procedure messi in atto dall'OSA per garantire la sicurezza alimentare (associati o meno a carenze documentali) che comportano pericolo per la salute e non consentono l'ulteriore prosecuzione dell'attività, in tutto o in parte.

Tali provvedimenti devono essere adottati dall'Autorità competente e notificati all'Operatore del Settore Alimentare (OSA), direttamente e nei modi di legge dall'organo di controllo, nel più breve tempo possibile. Devono essere muniti di formula atta a renderli immediatamente esecutivi per impedire la prosecuzione dell'attività (in tutto o in parte, a seconda dei casi). Quando sussiste grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, l'organo di controllo può adottare il provvedimento limitativo e/o restrittivo dell'attività (ex art. 138 del Reg. UE 2017/625) in via d'urgenza, su disposizione verbale dell'Autorità Competente Locale. Il provvedimento deve essere reso esecutivo dall'organo di controllo già all'atto del sopralluogo e deve essere convalidato dall'Autorità Competente entro le successive 48 ore.

Per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti urgenti l'organo di controllo, ove necessario, può ricorrere a mezzi, procedure o modalità previsti dalla normativa vigente, tra cui l'apposizione di sigilli, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 349 C.P..

Per l'esecuzione dei provvedimenti con carattere d'urgenza è possibile ricorrere all'ausilio delle Forze dell'Ordine. Detti provvedimenti devono essere trasmessi anche al Sindaco territorialmente competente e, se di interesse, agli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., resta salva la facoltà della P.A. di adottare il provvedimento anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento in caso di provvedimenti cautelari o qualora sussistano ragioni di impedimento alla comunicazione di avvio del procedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso. In tali casi è però necessario evidenziare detto aspetto nel provvedimento dell'Autorità competente.

## 3. ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nell'adozione dei provvedimenti amministrativi è rispettato quanto è previsto dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si riportano di seguito alcune informazioni ed istruzioni per le Autorità competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti amministrativi in relazione alle principali macrocategorie di non conformità riscontrabili nel corso del controllo ufficiale, fatti salvi gli eventuali adempimenti a seguito di violazioni



Regione Puglia

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

amministrative che comportano, ove applicabile l'istituto della diffida di cui alla Legge 71/2021, e sanzioni amministrative pecuniarie e/o a seguito di riscontro di illeciti penali.

- Riscontro di imprese alimentari che svolgono l'attività in assenza di notifica ai fini della registrazione (o ai fini dell'aggiornamento della stessa), ma in possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari e di sistemi e/o procedure idonei a garantire la sicurezza alimentare, nonché della restante documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività. In tali casi si tratta di una non conformità esclusivamente formale, documentale, sussistendo i presupposti ed i requisiti di norma per la notifica dell'impresa alimentare e per lo svolgimento dell'attività.

In tali casi l'attività potrà continuare ma si procederà a comunicare all'OSA l'avvio del procedimento (ex artt. 7-8 della L. n. 241/90 e s.m.i) finalizzato alla sospensione dell'attività con avviso che in caso in cui lo stesso non provveda alla regolarizzazione amministrativa (cioè alla notifica ai fini della registrazione) entro un termine stabilito (strettamente correlato al tempo necessario per procedere alla notifica) verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività svolta in assenza di notifica. Detta comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata, direttamente e nei modi di legge dall'organo di controllo, ove possibile già nel corso del controllo stesso (utilizzando allo scopo il MOD 3.8 opportunamente integrato Secondo quanto previsto dall'art. 21/ter della L.241/90 e s.m.i, qualora l'OSA non ottemperi entro il termine prescritto, dovrà essere adottato provvedimento di sospensione dell'attività con diffida ad adempiere, con avvertimento che in difetto si potrà provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento restrittivo o limitativo dell'attività.

- Riscontro di imprese alimentari che svolgono l'attività in assenza di notifica ai fini della registrazione (o ai fini dell'aggiornamento della stessa) ed in violazione di norme sanitarie (es. carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme e/o dei sistemi e/o procedure idonei a garantire la sicurezza alimentare) e/o amministrative (ove previste). In tal caso non sussistono all'atto del controllo i presupposti per la notifica dell'impresa alimentare e pertanto l'attività non può essere continuata.

In tali casi dovrà essere emesso un provvedimento di sospensione svolta in violazione alla vigente normativa. Detto provvedimento dovrà indicare il termine e le modalità di esecuzione da parte dell'obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, previa diffida ad adempiere, si potrà provvedere all'esecuzione coattiva (art. 21/ter della L.241/90 e s.m.i.).

- Riscontro in imprese alimentari regolarmente registrate, di lievi non conformità relative ai requisiti igienico-sanitari e/o ai sistemi e/o procedure messi in atto dall'OSA per garantire la sicurezza alimentare (associate o meno a carenze documentali sanabili), che non influiscono al momento sul rischio sanitario e pertanto non sono incompatibili con la prosecuzione dell'attività.

In tali circostanze dovrà essere adottato un provvedimento impositivo (prescrittivo), fissando un congruo termine per la rimozione delle non conformità rilevate, con avviso che, in caso di inottemperanza, sarà emesso provvedimento limitativo dell'attività. In caso di inosservanza (totale o parziale) del provvedimento prescrittivo nel termine prescritto, salvo motivata proroga, si procederà all'emissione di un provvedimento restrittivo o limitativo dell'attività. Qualora l'OSA non ottemperi, previa diffida, si potrà procedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge (art. 21/ter della L.241/90 e s.m.i.).

- Riscontro in imprese alimentari regolarmente registrate, di non conformità relative ai requisiti igienico-sanitari e/o ai sistemi e/o procedure messi in atto dall'OSA per garantire la sicurezza alimentare (associate o meno a





Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

PRO 02:  
AZIONI ESECUTIVE DELLE  
AUTORITA' COMPETENTI  
LOCALI

carenze documentali) che pur non comportando immediato pericolo per la salute, sono ritenute dall'A.C. comunque incompatibili con la prosecuzione dell'attività (in tutto o in parte).

In tali casi dovrà essere emesso un provvedimento restrittivo o limitativo dell'attività, che dovrà indicare il termine e le modalità di esecuzione da parte dell'obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, previa diffida, si potrà provvedere all'esecuzione coattiva (art. 21-ter della L.241/90 e s.m.i.).

Si rammenta che l'art. 21-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i. più volte citato, disciplina l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione e prevede che "nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento indica il termine e le modalità di esecuzione da parte dell'obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge".

Per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti e dunque per impedire la prosecuzione dell'illecito amministrativo (e/o penale), l'organo di controllo, come sopra detto, può ricorrere a mezzi, procedure o modalità previsti dalla vigente normativa, tra cui l'apposizione di sigilli, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 349 C.P.. Anche per l'esecuzione dei provvedimenti che non hanno carattere d'urgenza l'organo di controllo può ricorrere all'ausilio delle Forze dell'Ordine.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla notifica di atti o provvedimenti, direttamente e nei modi di legge, si deve ricorrere alle altre modalità di notifica (raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata, etc) secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Per l'adozione delle misure di attuazione, le ACL dovranno utilizzare il modello **MOD 1 PRO 02** – "Misure di attuazione – art. 138 Reg. UE 2017/625", **MOD 2 PRO 02** – "Misure di attuazione – art. 137 Reg. UE 2017/625"


Qualora l'ACL, in talune circostanze, intenda utilizzare, al termine del Controllo Ufficiale, il modello **MOD 3.8** – "Scheda controllo ufficiale" anche per l'adozione del provvedimento amministrativo, lo stesso modello, al fine di rispettare quanto previsto dalle disposizioni sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e s.m.i) e dagli artt. 137 e 138 del Regolamento UE 2017/625, dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

REGIONE PUGLIA



**INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'  
RILEVATE IN OCCASIONE  
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE**

**CRITERIO OPERATIVO N° 3**



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

## 1.CRITERI OPERATIVI PER LA INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

I criteri generali per la individuazione e gestione delle non conformità rilevate in occasione della attività di controllo ufficiale possono essere distinte in:

1. Criteri per la individuazione delle non conformità e la verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare;
2. Criteri per la gestione delle non conformità.

In linea generale, per «non conformità» si intende la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali, dunque il mancato soddisfacimento di un requisito applicabile.

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 27/2021, si intende per:

- a) non conformità minori (nc), quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
- b) non conformità maggiori (NC), quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

Le fonti dei requisiti sono sostanzialmente rappresentate da:

1. Regolamenti e Leggi (aspetti cogenti Comunitari, Nazionali, Regionali);
2. Sistema documentato della organizzazione stessa (procedure di autocontrollo, istruzioni operative, ecc)
3. Altre Fonti tra cui Comunicazioni (es. 2016/C 278/01), Linee guida, Best Practice, GMP, GHP, ecc.)

Le Non Conformità possono riguardare:

1. la gestione dei **Prerequisiti**, ossia condizioni di base necessarie per mantenere un ambiente igienico adeguato nell'ambito della filiera alimentare (es. formazione personale, lotta agli infestanti, sanificazione, gestione forniture, conservazione prodotti, gestione rifiuti, igiene personale, manutenzione fabbricati, impianti, attrezzature, qualità acqua, confezionamento, ecc);
2. la gestione del **Processo Produttivo** con particolare riferimento alla corretta attuazione dei principi del Sistema HACCP nelle procedure aziendali di Autocontrollo (art. 5, Regolamento (CE) n. 852/2004);
3. il Prodotto finito;
4. la documentazione.

Le Non Conformità devono essere sempre analizzate in un'ottica di sistema valutando il loro impatto sulla base delle seguenti caratteristiche: estensione (numero dei processi coinvolti), sistematicità (numero di volte in cui l'evento è accaduto), intensità (incidenza della non conformità sul sistema di gestione), criticità (importanza del processo in cui si manifesta la non conformità), influenza (impatto negativo della non conformità sul prodotto finale).

Per la corretta gestione delle non conformità è necessario:

- 1) predisporre procedure/istruzioni operative per garantire corrette modalità di gestione degli atti al fine di assicurare efficacia e trasparenza dei controlli ufficiali;
- 2) utilizzare una modulistica aggiornata, coerente con le vigenti disposizioni ed uniforme a livello regionale.

### Azioni preventive

Devono essere individuate le azioni per evitare la presenza di cause che potrebbero condurre all'insorgenza di potenziali non conformità, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive attuate devono essere appropriate agli effetti dei problemi ipotizzati e deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per:



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

- a) determinare le non conformità potenziali e delle loro cause;
- b) valutare l'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità;
- c) determinare le azioni necessarie (stabilendo modalità di attuazione, responsabilità coinvolte per l'esecuzione, tempi di attuazione e di osservazione) e mettere in atto le azioni previste;
- d) registrare i risultati delle azioni attuate;
- e) esaminare l'efficacia delle azioni preventive adottate.

### Azioni correttive

Devono essere attuate azioni per eliminare le cause da cui sono state generate le Non Conformità, al fine di prevenire il loro ripetersi. Le azioni correttive devono essere proporzionate agli effetti delle Non Conformità riscontrate e deve essere predisposta una *procedura documentata* che riporti i requisiti per:

- a) riesaminare le non conformità (ivi inclusi i reclami pervenuti dai clienti);
- b) individuare le cause delle non conformità;
- c) valutare l'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità;
- d) determinare le azioni necessarie (stabilendo modalità di attuazione, responsabili dell'attuazione delle azioni correttive, tempistica e osservazione) mettendo in atto le azioni previste;
- e) valutazione delle risultanze delle azioni adottate e registrazione dei risultati delle medesime azioni;
- f) esaminare l'efficacia delle azioni correttive adottate.

### 1.CRITERI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA ED EFFICACIA DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE DALL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.

Il **regolamento (UE) 2017/625**, in particolare all' art. 12, prevede che i controlli ufficiali debbano svolgersi secondo procedure documentate di controllo, al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e a cascata regionale, nonché un alto livello di prestazione per assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui ai regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del 2004 e garantire che siano adottate misure correttive, partendo da una valutazione del rischio adeguata per ogni impresa posta sotto il controllo dell'operatore, sulla quale potrebbero essere riscontrate non conformità.

Nel caso in cui sia verificata la non conformità dei requisiti strutturali e, in generale, di igiene, come previsto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, dovranno essere individuate le azioni esecutive previste dall'articolo **138** del **regolamento (UE) 2017/625** affinché l'OSA ponga rimedio per la risoluzione delle non conformità riscontrate.

Per contribuire ad assicurare l'efficacia e la trasparenza dei controlli ufficiali, come prescritto dall'articolo 11, **regolamento (UE) 2017/625**, è fondamentale che il personale delle Autorità Competenti deputate al controllo ufficiale adottino una corretta modalità di verbalizzazione delle non conformità rilevate e delle verifiche sulla completezza e sull'efficacia delle azioni correttive poste in atto dall'operatore del settore alimentare. Nella seduta del 25 luglio 2012 è stata sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa sulle "Linee guida sui criteri per l'individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare" (Repertorio atti n. 117/CSR).

**Si richiama la suddetta linea guida accessibile al seguente link:**

<http://www.regioni.it/download/news/264566/>

Destinatari delle citate linee guida sono le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare ed in particolare, ai sensi dell'articolo **2** del **Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021, n. 27**, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende unità sanitarie locali.

Dette linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per la rilevazione delle non conformità riscontrate negli stabilimenti di carne e latte, nonché per le modalità di verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare. Si ritiene che le stesse, per le parti applicabili, possano essere utilizzate anche per le altre filiere alimentari.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

Forniscono gli strumenti per individuare e gestire, in maniera uniforme sul territorio nazionale e dunque regionale, tutte le fattispecie di non conformità ai Regolamenti comunitari n. 852/2004 e n. 853/2004, riscontrate nello svolgimento dei controlli ufficiali negli stabilimenti del settore carne e latte effettuati ai sensi del regolamento n. **2017/625** e in particolare:

- indicazioni sulla corretta verbalizzazione da parte delle competenti autorità delle non conformità rilevate;
- indicazioni sulle modalità di verifica, da parte del controllo ufficiale, delle azioni correttive, a seguito di riscontro di non conformità, adottate dall'operatore del settore alimentare al fine di valutarne la pertinenza, la completezza e l'efficacia;
- riferimenti al regime sanzionatorio di cui al **decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193**;
- un'ampia casistica di non conformità ai requisiti di cui ai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004, al fine di uniformarne l'interpretazione a livello nazionale.

SCALA DELLA CONFORMITA'	LIVELLO DI CONFORMITA'	AZIONI CONSEGUENTI APPLICABILI
<b>SI (SI maiuscolo)</b> Requisito/procedura completamente rispettato	Requisito Conforme	Nessuna
<b>si (si minuscolo)</b> Requisiti/procedura da modificare, che comunque non influisce al momento sul rischio	Requisito conforme ma sono presenti nella SCU "indicazioni di azioni" da parte della AC	Azioni richieste ai sensi del comma <b>d) art 13</b> del Reg. UE 2017/625
<b>no ( no minuscolo - NC minore)</b> Requisito/procedura non completamente rispettato/i ma che comunque non influisce al momento sul rischio	Non conforme in maniera minore – (Inadeguatezza)	Adozione Azioni Esecutive ai sensi dell'art. 138 Reg. UE 2017/625
<b>NO ( NO maiuscolo - NC maggiore, grave)</b> Requisito/procedura non rispettati	Non conformità maggiore (Assenza, mancata o non corretta applicazione)	Azione esecutiva ai sensi dell'art. 138, Reg. UE 2017/625 e/o contestazione della/e violazione/i amministrativa/e correlata/e ( ovvero della diffida) e/o Notizia di reato, ove prevista



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

## 2.GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

### PRINCIPALI AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE.

#### AZIONI ESECUTIVE

Le Azioni Esecutive che le Autorità Competenti adottano, a seconda dei casi, in caso di accertata non conformità, sono normate dal Reg. UE 2017/625, art. 138, c. 1. .

A tal riguardo si rimanda a quanto previsto nella Procedura Operativa **PRO 02**.

In base alle vigenti disposizioni regionali, la notifica di una impresa alimentare ai fini della registrazione, prevista dall'art 6 del Reg CE n. 852/04, può avvenire solo nel rispetto delle stesse disposizioni e dunque solo in caso di conformità ai requisiti igienico-sanitari e documentali previsti dalle norme vigenti. Poiché pervengono dal territorio richieste di indicazioni in merito ai provvedimenti da adottare in caso di riscontro occasionale, nel corso del controllo ufficiale, di imprese alimentari in esercizio ex autorizzazione sanitaria (dunque in base alla previgente normativa), prive del certificato di agibilità o di titolo equipollente, ma in possesso dei restanti requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività, si ritiene di indicare quanto di seguito.

L'Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare di cui all'articolo 2 del **decreto legislativo 21 Febbraio 2021, n. 27** come designata dalla DGR n. 518 del 29/03/2021 ha competenza ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 625/2017 e successive modificazioni per cui, ai fini delle proprie valutazioni e degli eventuali provvedimenti da adottare (in riferimento all'art. 138 del Reg. CE 625/2017), dovrà richiedere il certificato di agibilità al SUAP del Comune in cui insiste l'impresa alimentare, qualora sussistano i presupposti (edilizio-urbanistici ed amministrativi) per la prosecuzione dell'attività nell'impresa sotto il controllo dell'Operatore del Settore Alimentare non in grado di esibire detta certificazione.

#### SANZIONI

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto della diffida ai sensi della L. 71/21 e dettagliate nel Criterio Operativo CRO 09, l'organo accertatore, contesta la violazione ed applica la sanzione prevista. Viene di seguito indicata la normativa caratterizzante il principale quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie oggetto del presente Criterio Operativo per i settori all'art 2 (1) del D.lgs 27/21 :

- LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- LEGGE 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.
- DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».





Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;
- D.lgs. n. 142 del 12 novembre 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi"
- D.lgs. 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;
- D.lgs. 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- D.lgs. del 3 febbraio 2017 n.26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
- Art. 6 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
- D.lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
- Art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Art. 7 del Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- Art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010 , n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.
- Art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011 n° 126. Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli.
- Art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011 n° 122. Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini;
- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013 , n. 131 . Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.
- DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007 , n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- Art. 40 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014 n. 69. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

Nell'ambito del settore **degli alimenti**, il principale quadro sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare è contenuto nell'art. 6 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, mentre la principale disciplina del sistema sanzionatorio è contenuta nella L. 689/1981.

L'articolo 6 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 sopra citato prevede che, nel caso di riscontro di violazioni alle disposizioni sopra richiamate, debba essere adottato un provvedimento sanzionatorio, previa contestazione della/e violazione/i amministrativa/e, ad eccezione dei casi in cui si riscontrino inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, per le quali è necessario fissare un congruo termine per la loro eliminazione.

Al riguardo si chiarisce che, secondo quanto previsto dal art. 5 del D. Lgs. 27/2021 e, in particolare, al comma a) relativo alle "non conformità minori (nc)", si possano considerare queste ultime come situazioni, circostanze o fattispecie che non comportano rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere animale. Nel riferirsi al termine "inadeguatezza" si ritiene possa intendersi una circostanza nella quale, pur in presenza dei requisiti o delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6, i requisiti risultino tali da non garantire un soddisfacente livello di prevenzione del rischio, con conseguente necessità di adeguamento, al fine di garantire la conformità alla normativa (es. procedure di controllo degli infestanti definite ed adottate, ma ritenute non adeguate, cioè non idonee, per frequenza o metodologie adottate, a garantire il perseguimento dell'obiettivo della sicurezza alimentare).

Per quanto attiene l'art. 5 del D. Lgs 27/2021 e, in particolare, al comma b) concernente le non conformità maggiori (NC), ovvero quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali, è necessario introdurre la valutazione in merito alla sanabilità introdotta dalla Legge 71/2021, intervenuta modificando l'art. 1 del Decreto – legge 91/2014.

L'intervenuta Legge 71/2021 chiarisce che per violazioni sanabili debbano intendersi "*errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili*".

Per le indicazioni specificamente applicabili si rimanda alla CRO 09 "Diffida e pagamento in misura ultra ridotta".

Gli allegati al Reg. CE n. 852/04 riportano per determinati requisiti la effettiva coerenza solo "se ritenuto necessario", "ove opportuno", "se del caso". Si ritiene che sia responsabilità dell'operatore dell'impresa alimentare dimostrare, in base all'analisi del rischio o di chiare evidenze comunque riportate nel piano di autocontrollo o nelle procedure, la effettiva non necessità e non opportunità del requisito. All'organo di controllo compete valutarne l'efficacia e la congruità.

Nella **tabella 1** allegata viene fornito un prospetto riassuntivo del quadro sanzionatorio previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 193/2007 e degli ulteriori possibili adempimenti.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

Segue per l'applicazione articolo 6 del decreto legislativo 193/2007 e di eventuali ulteriori adempimenti la **Tabella 1**:

	FATTISPECIE	SANZIONE	SANABILITA'	PROVVEDIMENTI ADOTTABILI
1	Macellazione animali, produzione e preparazione di carni in luoghi diversi degli stabilimenti o dai locali riconosciuti o quando il riconoscimento sia sospeso o revocato	arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda fino a euro 150.000 (art. 6 comma 1)	NO	a) sospensione attività b) segnalazione Autorità Giudiziaria c) sequestro carni – ritiro - distruzione carni sequestrate e ritirate
2	Attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1 non riconosciuti	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 6 comma 2)	NO	a) sospensione attività fino ad ottenimento del riconoscimento b) prescrizione per l'attivazione delle procedure di ritiro dei prodotti
3	Svolgimento attività con riconoscimento sospeso o revocato o senza comunicazione all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento.	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 6 comma 2)	NO	a) sospensione attività fino ad ottenimento/ripristino/aggiornamento del riconoscimento
4	OSA che non effettua la notifica all'A. C. ai fini della registrazione di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 (art. 6 comma 3)	NON SANABILE	Si ritiene sanabile la mancata segnalazione che attiene alla mancata presentazione SCIA presso SUAP di competenza, in presenza di procedure di autocontrollo, e manuale di autocontrollo applicato nonché di requisiti generali e specifici in materia di igiene.  NON SANABILE con provvedimento di immediata chiusura ex art. 138 del Reg. Ce 625/2017 nel caso in cui non siano applicate procedure di autocontrollo e non sia presente manuale autocontrollo



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC

	FATTISPECIE	SANZIONE	SANABILITA'	PROVEDIMENTI ADOTTABILI
5	OSA che svolge l'attività in stabilimento soggetto a registrazione in violazione del provvedimento di sospensione e/o chiusura	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 (art. 6 comma 3)	Si rimanda, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla PRO 02	
5 bis	OSA che svolge, presso uno stabilimento già registrato, attività non comunicate per l'aggiornamento della registrazione	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 3)	Si ritiene sanabile la mancata segnalazione che attiene alla mancata presentazione SCIA presso SUAP di competenza, in presenza di procedure di autocontrollo, e manuale di autocontrollo applicato.	
6	Mancato rispetto da parte dell'OSA a livello di produzione primaria e operazioni connesse dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato I, parte A, del Reg. 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. 853/04.	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 (art. 6 comma 4)	NON SANABILE con provvedimento di immediata chiusura ex art. 138 del Reg. Ce 625/2017 nel caso in cui non siano applicate procedure di autocontrollo e non sia presente manuale autocontrollo	
7	Mancato rispetto da parte dell'OSA a livello diverso dalla produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II ( <del>vedi nota</del> ) del Reg. 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. 853/04	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 5)	Si rimanda, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla relativa procedura	
			Si rimanda, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla relativa procedura	



**Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA**

**CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC**

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>SANABILITA'</b>	<b>PROVEDIMENTI ADOTTABILI</b>
8	Omessa predisposizione da parte dell'OSA a livello diverso da quello della produzione primaria di procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP, ai sensi dell'art. 5 del Reg. 852/04, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e s.m.i. e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 6)	Si rimanda, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla relativa procedura	
9	Inadeguatezze di requisiti e procedure di cui all'articolo 6, commi 4,5, e 6, comunque presenti	Emissione di Azione Esecutiva con indicazione di un congruo termine di tempo entro il quale le inadeguatezze devono essere eliminate (art. 6 comma 7). Fermo restando che nel periodo intercorrente tra il rilievo della NC e il completamento delle azioni correttive, l'OSA deve essere in grado di garantire il rispetto della normativa di settore, si ritiene che il termine di tempo di cui sopra non debba essere superiore a 120 giorni	In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;  Si rimanda, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla PRO 02	
10	Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5, e 6 dell'articolo 6	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 8)		



**Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA**

**CRO 03:  
INDIVIDUAZIONE E  
GESTIONE NC**

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>SANABILITA'</b>	<b>PROVEDIMENTI ADOTTABILI</b>
11	Mancata indicazione in etichetta (* vedi nota) da parte dell'operatore del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Reg. 853/04.	sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 (art. 6 comma 9)	(*) è stata segnalato al Ministero della Salute, ai fini di un eventuale rettifica/modifica il mancato riferimento, per i prodotti non confezionati, alla docum. di accompagnamento (integrare)	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro
12	Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria	sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lotto di carne non bollato (art. 6 comma 10)	NO	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro B) sequestro e distruzione
13	Trasporto lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 11)	NO	a) sequestro
14	Immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi senza transito da centro di spedizione	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 12)	NO	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro
15	Immissione sul mercato da parte dell'operatore di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione della classe B e C senza che gli stessi siano stati sottoposti al periodo previsto di depurazione	sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 (art. 6 comma 12)	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro	
16	Immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da zona non classificata	sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 (art. 6 comma 13)	NO	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro B) sequestro e distruzione
17	Immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi provenienti da zona non idonea o preclusa	sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 6 comma 14)	NO	A) prescrizione attivazione procedure di ritiro B) sequestro e distruzione